



**A tutti i Clienti dello Studio  
Loro Sedi**

Verona, il 9 maggio 2022

## FATTURA ELETTRONICA FORFETTARI

### **Dal 1° luglio 2022 anche i soggetti IVA in regime forfettario dovranno emettere fattura elettronica.**

Lo ha previsto il nuovo [Decreto PNRR 2 \(decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 33\)](#) all'art. 18, commi 2-3, stabilendo che in sede di prima applicazione, l'obbligo riguarderà solo i soggetti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, in particolare **l'obbligo di fatturazione elettronica** è previsto:

- ◆ **a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,**
- ◆ **e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.**

#### **CHI SONO I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA?**

A partire dal 1° luglio 2022 viene esteso **l'obbligo di fatturazione elettronica** ai soggetti che ad oggi risultano esonerati<sup>1</sup>.

In particolare, l'art. 18 del [Decreto PNRR 2 \(DL 36/2022\)](#) ha infatti modificato l'articolo 1, comma 3, del D.lgs 127/2015 **sopprimendo l'esonero per i contribuenti che utilizzano il regime forfettario** e stabilendo che **saranno obbligati ad emettere fattura elettronica** via SdI anche i:

- ◆ i soggetti che rientrano nel "**regime di vantaggio**" (articolo 27, commi 1 e 2, DL 98/2011),
- ◆ i soggetti che **applicano il regime forfettario** (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014)
- ◆ e le **associazioni sportive dilettantistiche** ed enti del terzo settore che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi dall'esercizio di attività commerciali, per un importo non superiore a 65mila euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta).


a partire dalle seguenti date:

---

<sup>1</sup> Ricordiamo che dal **1° gennaio 2019** tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti in Italia**, potranno essere solo **fatture elettroniche**. L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*). **Le regole** per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel [provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018](#) pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

- ◆ **dal 1° luglio 2022** per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,
- ◆ **dal 1° gennaio 2024** per i restanti soggetti.

L'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l'Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l'ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.



I nuovi obbligati si troveranno così nella condizione di dover valutare la loro modalità di fatturazione **prendendo in considerazione eventualmente anche i servizi gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.**

#### **QUALI SONO I SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE?**

Il **processo di fatturazione elettronica** si articola nelle seguenti **fasi**:

- ◆ Creazione del documento in formato **XML**;
- ◆ **Trasmissione del file fattura** (o del file contenente più fatture) al c.d. "Sistema di Interscambio" (Sdi), canale telematico gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- ◆ **Controllo del file** da parte del Sdi;
- ◆ In caso di esito negativo dei controlli, invio, da parte del Sdi, della **ricevuta di scarto al trasmittente**;
- ◆ In caso di esito positivo dei controlli, da parte del Sdi, **tentativo di recapito del documento al destinatario**;
- ◆ In caso di avvenuta consegna al destinatario, invio della **"ricevuta di consegna"** dal Sdi al trasmittente;
- ◆ Nell'ipotesi in cui, per problematiche tecniche, il recapito non sia possibile, invio della **"ricevuta di impossibilità di consegna"** dal Sistema di Interscambio al soggetto trasmittente;
- ◆ **Conservazione** del documento.

Per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice, **l'Agenzia delle entrate ha predisposto una serie di servizi gratuiti** per gli utenti, per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche, in particolare tre sono gli strumenti disponibili:

- ◆ Una **procedura web** accessibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione "[Fatture e Corrispettivi](#)" (tale procedura consente di predisporre e trasmettere le fatture elettroniche);
- ◆ **Un'App** per dispositivi mobili denominata "**FATTURAE**" (questa procedura consente anche di trasmettere le fatture elettroniche);
- ◆ Un **software "stand alone"** rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e installabile su PC (tale procedura consente solo di predisporre e salvare i file delle fatture elettroniche).



Dal portale "[Fatture e Corrispettivi](#)" sono inoltre disponibili il **servizio di conservazione** e quello di **consultazione** delle fatture.

Il portale è **un'area web riservata** accessibile ai singoli utenti mediante credenziali personali:

- ◆ **SPID** ("Sistema Pubblico dell'Identità Digitale")
- ◆ Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**)
- ◆ credenziali **Fisconline/Entratel** rilasciate dall'Agenzia delle entrate.



**Se il cliente** dovesse comunicare un indirizzo PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura) e quindi sprovvisto del codice alfanumerico, il campo "**Codice Destinatario**" dovrà essere compilato con il valore "**0000000**" e, nel campo "**PEC destinatario**", andrà riportato **l'indirizzo PEC comunicato dal cliente**;



**Se il cliente** non comunica alcun indirizzo telematico (nel caso di **un consumatore finale** oppure un **operatore in regime di vantaggio o forfettario**, non ancora obbligato ad emettere fattura elettronica dal 1° luglio), sarà sufficiente compilare solo il campo "**Codice Destinatario**" con il valore "**0000000**". In questo caso, il Sdl non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest'ultimo in un'apposita area di consultazione riservata del sito dell'Agenzia. Quindi, sarà importante che il fornitore consegni al cliente una copia, anche su carta, ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la partita Iva ovvero il codice fiscale del cliente siano inesistenti, viene esposto un messaggio che lo evidenzia e non è possibile proseguire nella compilazione della fattura.

#### **QUAL È IL TERMINE DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI?**

Il [Decreto PNRR 2 \(decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 33\)](#) ha previsto un **periodo di transizione per i nuovi soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022**, che va dal 1° luglio fino al 30 settembre.

Infatti, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene stabilito che:

- ◆ **nel primo trimestre di vigenza dell'obbligo** (ovvero per il **terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, quindi da luglio a settembre**) ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, **non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, anziché entro gli istituzionali 12 giorni dall'effettuazione della cessione dei beni o prestazione dei servizi.

Secondo la regola generale, nel caso delle fatture elettroniche, l'emissione avviene al momento della trasmissione utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

La **data di emissione** della fattura elettronica va individuata nella **data riportata nel campo "Data"** della sezione "Dati generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. 633/72.

La **fattura elettronica va emessa** entro gli ordinari termini previsti dall'art. 21, comma 4 del D.P.R. 633/72, ossia **al momento di effettuazione dell'operazione / esigibilità dell'imposta** (art. 6 del D.P.R. n. 633/72).



La **data di emissione è la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI)**

Infine, ricordiamo che che, secondo la regola generale<sup>2</sup>, la fattura elettronica immediata deve essere emessa e quindi trasmessa al SdI **entro i 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione (vendita di un prodotto o prestazione di un servizio).

Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. La regola generale è che **sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo tutte le fatture che riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA.**

Di conseguenza, sono soggette all'imposta di bollo le **fatture elettroniche** (anche quelle cartacee) **emesse senza addebito IVA e se di importo superiore a 77,47 euro.**

L'imposta si applica nella misura **di 2 euro** per le **fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro**, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/72).

---

<sup>2</sup> Questo termine è stato stabilito dal D.L. Crescita n. 34/2019.


## COME FUNZIONA LA CONSERVAZIONE TRAMITE IL SERVIZIO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

È possibile conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sdl, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, selezionando il link **"Fatturazione elettronica"** nella **home page** del portale **"Fatture e Corrispettivi"**.

Per usufruire del servizio di conservazione il soggetto Iva deve aderire preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Cliccando sul link **"Accedi alla sezione conservazione"** si aprirà una pagina che consente di prendere visione del **Manuale del servizio di Conservazione** (nel quale sono descritte tutte le caratteristiche tecniche del processo di conservazione eseguito sulle fatture) e **dell'Accordo di servizio**.

**Selezionando le due caselle** presenti nella pagina, il servizio si attiverà e da quel momento in poi tutte le fatture elettroniche (così come le note di variazione) emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate automaticamente in conservazione elettronica.



In ogni caso, la conservazione è garantita per un periodo di 15 anni (si veda al riguardo la C.M. n. 14/E del 2019 e la C.M. n. 13/E del 2018).

Per qualsiasi approfondimento in merito alla presente, si rimane a disposizione.

Cordiali saluti

Bighelli & Loda Associazione Professionale